

UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA

Giustizia, libertà, solidarietà. Con chi lavora e con i giovani per far crescere il Paese

Assemblea straordinaria 31 gennaio 2018

STATUTO

Art.1 – Costituzione, e durata

1. In data 25 novembre 2013 è costituita in Milano, a tempo indeterminato, la
Unione Nazionale Pensionati per l'Italia – Giustizia,libertà,solidarietà. Con chi
lavora e con i giovani per far crescere il Paese. Nel seguito del presente
Statuto denominata Movimento o UNP@it.
2. Il Movimento ha sede in Milano.
3. Potranno essere istituite Delegazioni a livello regionale in Italia e all'Estero la
cui organizzazione è disciplinata dal Regolamento.
4. I Presidenti delle Delegazioni regionali sono membri di diritto della Giunta
esecutiva e scadono nel mandato alla decadenza di questa.

Art.2 - Natura del Movimento

1. Il Movimento non ha fini di lucro e destina le quote associative e i proventi
da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le
sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità.
2. Il Movimento destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle
sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di
avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.
3. Il Movimento è apartitico.
4. Il Movimento ha fini di natura politico/sociale.

Art. 3 - Scopi

Il Movimento persegue i seguenti scopi:

- Realizzare l'unione dei pensionati diretti e di reversibilità in un organismo rappresentativo interprofessionale;
- Collaborare con le istituzioni per far crescere il Paese;
- Collaborare alla salvaguardia della qualità di vita delle diverse fasce generazionali favorendo l'integrazione e la coesione sociale;
- Intervenire nelle sedi politiche, sociali ed istituzionali con iniziative finalizzate a preservare il potere d'acquisto iniziale delle pensioni di oggi e di domani;
- Promuovere campagne informative in difesa delle pensioni calcolate sulla base delle leggi e delle normative in vigore al momento del pensionamento;
- Organizzare convegni, tavole rotonde, ecc... sui temi che sono l'obiettivo del Movimento;
- Perseguire l'obiettivo politico di far cessare il continuo "attacco" al potere d'acquisto delle pensioni calcolate sulla base delle leggi e delle normative in vigore al momento del pensionamento;
- Portare in evidenza in tutte le sedi politiche, istituzionali e mediatiche l'esigenza di ridurre le attuali penalizzazioni che riguardano le pensioni di reversibilità, al fine di salvaguardarne il potere d'acquisto.
- Agire nelle sedi politiche ed istituzionali competenti affinché a tutti i livelli della P.A. (europeo, nazionale, regionale e provinciale) vengano eliminati sprechi e privilegi non più tollerabili;
- Promuovere il ruolo proattivo che i pensionati possono avere in prima persona nella politica, nel volontariato e nel ruolo di "sostituti" degli ammortizzatori sociali nell'ambito familiare;
- Aderire a,e realizzare, progetti ed iniziative in linea con la strategia comunitaria Europa 2020 e i programmi europei per l'invecchiamento attivo, la tutela dei

cittadini, l'integrazione sociale, la salvaguardia della salute, la mutualità e tutela pensionistica e dei diritti nel mondo del lavoro;

- Individuare - in occasione delle elezioni - i partiti e i candidati che hanno nel loro programma la tutela delle pensioni dirette e di reversibilità e, in particolare, il mantenimento del loro potere d'acquisto nonché un regime fiscale in linea con i Paesi U.E.

Art.4 -Iscrizione - Quota - Cessazione

1. L'iscrizione è valevole sino al 31 dicembre di ogni anno ed è tacitamente rinnovata ove non sia stato presentato dall'Associato formale atto di recesso.
2. L'entità della quota d'iscrizione -obbligatoria- è fissata dall'Assemblea dei Soci.
3. La quota non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione:
4. Termini e procedure d'adesione sono disciplinati dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
5. Costituiscono causa di cessazione di partecipazione al Movimento il recesso dell'Associato, l'omesso pagamento della quota entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza, l'espulsione.

Art.5 - Patrimonio e Entrate

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili di proprietà del Movimento.
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
 - da eventuali donazioni e lasciti.
2. Le entrate del Movimento sono costituite:
 - a) dalla quota di iscrizione da versare all'atto di ammissione al Movimento nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria.

b) dalla quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria su

proposta del Consiglio direttivo

c) da eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio direttivo in

in relazione a particolari iniziative.

d) da versamenti volontari degli Associati.

e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Art.6 - Organi sociali

Sono Organi del Movimento:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio direttivo;

c) La Giunta esecutiva;

d) Il Presidente;

e) Il Vicepresidente;

f) Il Tesoriere;

g) Il Collegio dei Probiviri se nominato.

Art.7 - Partecipazione agli Organi sociali

1. Tutti gli iscritti possono far parte degli Organi sociali;

2. Il mandato è quadriennale;

3. Il Presidente non può essere rieletto oltre il secondo mandato, anche se non consecutivo;

4. Tutte le cariche decadono alla scadenza del Direttivo.

Art.8 - Assemblea

1. L'Assemblea è Organo di indirizzo politico, operativo e strategico. Approva il bilancio. Si riunisce almeno una volta l'anno nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. E' presieduta dal Presidente.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota.

3. Le riunioni in prima convocazione sono valide con la presenza e/o rappresentanza di oltre la metà degli iscritti. In seconda convocazione non sussistono quorum.

4. Ogni Associato ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe.

5. Le deleghe devono essere scritte e possono essere trasmesse anche per posta elettronica. La loro certificazione compete al Tesoriere o al suo Sostituto.

6. L'Assemblea nomina ogni quattro anni il Consiglio direttivo ed, eventualmente ma non obbligatoriamente, il Collegio dei Probiviri.

7. In caso di modifiche allo Statuto l'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità di cui al punto 3. del presente art.8. Le proposte di modifica sono approvate con la maggioranza della metà più uno dei presenti in Assemblea di persona e/o per delega. Lo Statuto modificato sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate nei tempi e modi previsti dalla Legge.

8. Il Regolamento disciplina tutte le altre procedure e modalità.

Art.9 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo attua le linee di indirizzo espresse dall'Assemblea. Delibera in merito al bilancio. E' convocato e presieduto dal Presidente.

2. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è stabilito, su proposta del Consiglio uscente, dall'Assemblea dell'anno che precede l'Assemblea elettiva.

3. Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti:

- Il Presidente nazionale;

- I componenti la Giunta esecutiva nel numero che corrisponde al 20% del numero dei Consiglieri stabilito per il quadriennio. In caso di eventuali decimali il numero dei componenti la Giunta sarà arrotondato per eccesso o per difetto.

- IL Presidente nazionale e i Presidenti delle Delegazioni regionali sono membri di diritto della Giunta e non rientrano pertanto nel 20% di cui sopra.

4. Se si rende necessario, reintegra i posti vacanti per qualsivoglia motivo mediante surrogazione con il primo dei non eletti oppure, qualora non vi siano soci non eletti, mediante cooptazione di Soci ritenuti, per i loro trascorsi nel Movimento, particolarmente meritevoli.

5. Su proposta del Presidente nomina il Tesoriere e il suo eventuale Sostituto.

6. Su proposta del Presidente assegna a membri del Consiglio o a semplici Soci deleghe relative ad incarichi d'interesse per il Movimento.

7. Sostituisce il Collegio dei Probiviri ove quest'ultimo non sia stato nominato.

Art.10 - Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva propone, gestisce e governa sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo.

2. Nomina, all'interno della Giunta, e su proposta del Presidente, un Vice Presidente con eventuali deleghe operative.

3. Assegna, su proposta del Presidente, eventuali deleghe operative ai propri membri.

4. Eventualmente nomina o conferma il Segretario generale, scelto fra gli iscritti che non siedono nel Consiglio direttivo né ricoprono incarichi direttivi nel Movimento,

Art.11 - Presidente

Il Presidente:

- Ha la rappresentanza legale del Movimento;
- Attua le determinazioni del Direttivo e della Giunta;
- Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
- In caso di sua assenza e/o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art.12 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente con eventuali deleghe operative ha la responsabilità gestionale di una o più aree d'interesse per il Movimento.
2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento di qualsiasi natura.

Art.13 - Tesoriere

1. E' responsabile della gestione e dell'amministrazione dell'area economico-finanziaria del Movimento.
2. Certifica gli atti amministrativi.
3. Cura l'uso delle risorse e dei fondi del Movimento in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
4. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale del Movimento e di presentarlo all'Assemblea.
5. In caso di assenza e/o impedimento per qualsivoglia motivo, subentra il Sostituto Tesoriere.

Art.14 - Collegio dei Probiviri

1. E' composto da tre membri che non fanno parte degli Organi direttivi del Movimento ed è l'Organo giudicante del Movimento.
2. Elegge al proprio interno un Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri esamina e decide con atto scritto e motivato su tutti i

contenziosi che sorgono all'interno del Movimento.

4. Il Collegio dei Probiviri può, in caso di gravi inosservanze relative alle norme regolamentari e statutarie, con atto motivato ed approvato a maggioranza dei suoi componenti, irrogare richiami verbali, scritti, sospensioni ed espulsioni, queste ultime esclusivamente in caso di inadempienze che mettano a rischio l'immagine e il buon nome del Movimento.

5. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri l'Associato può fare ricorso all'Assemblea che delibererà con maggioranza del 75% dei presenti di persona e/o per delega con effetto insindacabile.

6. Qualora il Collegio dei Probiviri non venga nominato dall'Assemblea le sue funzioni sono assunte dal Consiglio direttivo che delibera con la maggioranza del 75% dei componenti, presenti di persona e/o per delega, ed in seconda istanza dall'Assemblea.

Art.15 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto e il Regolamento connesso entrano in vigore contestualmente all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea ratifica che per il mandato 2018-2021 il numero dei Consiglieri è stato fissato pari al numero dei candidati (fino ad un massimo di 75) che all'Assemblea elettiva abbiano ottenuto un minimo di quattro voti di preferenza.

3. Per lo stesso mandato di cui al suddetto punto n. 2 il numero dei membri della Giunta è pari al 20% del numero dei Consiglieri. In caso di resti decimali l'arrotondamento avverrà per eccesso o per difetto.

4. I Presidenti nazionale e di Delegazione sono membri di diritto della Giunta e pertanto non rientrano nel 20% di cui sopra.

Art.16 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto si rinvia al
Regolamento di attuazione e alle norme di legge vigenti in materia.

Milano, 31 gennaio 2018

Approvato dai Soci sottoscritti: